r_piemon - Rep. DD-A18 14/10/2026.0002002.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Roberto Fabrizio Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente document o informatico originale è conservato negli archivi di Regione Piemonte

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 2002/A1806B/2026 **DEL 14/10/2026**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1806B - Sismico

OGGETTO: Art. 11 del D.L. n. 39/2009, conv. in L. n. 77/2009 – Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1149 del 3 aprile 2026 – D.G.R. n. 9-3131 del 5 ottobre 2026 di modifica della D.G.R. n. 8-2970 del 7 agosto 2026. Manifestazioni di Interesse afferenti alle azioni di prevenzione non strutturale del rischio sismico (MS e CLE) – Linea C (Azioni sussidiarie sul residuo). Rettifica dell'Allegato 1 bis alla D.D. n. 1930/A1806B del 6 ottobre 2026.

Premesso che:

il quadro normativo nazionale in materia di prevenzione del rischio sismico poggia sull'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che ha istituito un apposito Fondo statale per la prevenzione del rischio sismico, finalizzato a finanziare sia indagini conoscitive del territorio (prevenzione non strutturale), sia interventi di riduzione della vulnerabilità su edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico e rilevante e su edifici privati (prevenzione strutturale);

con le relative successive Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Capo del Dipartimento della Protezione Civile è stato disciplinato l'utilizzo del suddetto Fondo, finalizzandolo a finanziare sia indagini conoscitive del territorio (prevenzione non strutturale), sia interventi di riduzione della vulnerabilità su edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico e rilevante e su edifici privati (prevenzione strutturale) e disponendo, per ciascuna annualità, delle risorse per le singole annualità 2010 al 2016, ripartendo le risorse tra le Regioni e fissando i criteri per il finanziamento di studi di microzonazione sismica (MS) e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE), di interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico di edifici pubblici strategici, nonché di contributi per analoghi interventi strutturali su edifici privati;

con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono state rifinanziate le linee di intervento previste dal succitato Fondo;

con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 780 del 20 maggio 2021, è stato disciplinato l'utilizzo delle risorse per ciascuna delle annualità, dal 2019 al 2021, e con i successivi decreti attuativi si è provveduto al riparto delle relative somme spettanti a ciascuna Regione;

con la legge n. 234/2021, sono state rifinanziate le linee di intervento di cui al succitato articolo 11, per le annualità 2022 e 2023;

r_piemon - Rep. DD-A18 14/10/2026.0002002.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Roberto Fabrizio Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente document o informatico originale è conservato negli archivi di Regione Piemonte

con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 978 del 24 marzo 2023, è stato disciplinato l'utilizzo delle risorse per le annualità 2022 – 2023 e con il successivo decreto attuativo si è provveduto al riparto analitico delle somme tra le singole Regioni.

Premesso altresì che:

la legge n. 30 dicembre 2026, n. 213, all'articolo 1, comma 400, ha istituito il "Fondo per il finanziamento di un programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici", con una dotazione pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028 e al comma 401 ha istituito la "Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici", declinandone i componenti;

il comma 402 della medesima L. n. 213/2023 ha disposto che con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, è approvato il programma di cui al comma 400, declinato attraverso diverse linee di azione, incluso il potenziamento delle attività finanziate dal "Fondo statale per la prevenzione del rischio sismico" (*ex* articolo 11 del D.L. 39/2009 conv. in L. 77/2009), delle quali sono responsabili le amministrazioni di settore, specificando che tale programma individua le priorità di intervento, il quadro finanziario, le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione e le modalità di revoca dei finanziamenti, ferme rimanendo le regole gestionali vigenti in relazione alla quota di risorse destinate all'integrazione dei piani di intervento già in essere e che alla sua attuazione possono concorrere risorse già disponibili a legislazione vigente provenienti dal bilancio statale, nonché risorse dell'Unione europea e nazionali della coesione allo scopo destinate.

Preso atto che:

il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1149 del 3 aprile 2026 (di seguito DCDPC n. 1149/2026), relativamente alle annualità 2024, 2025 e 2026, ha disciplinato le procedure ed i criteri per la definizione da parte delle Regioni dei piani di studi e analisi nonché dei piani di interventi ai fini della successiva assegnazione delle risorse del "Fondo per la prevenzione del rischio sismico", in particolare:
- ha provveduto alla ripartizione tra le Regioni di uno stanziamento statale complessivo pari a 200 milioni di euro per le annualità 2024, 2025 e 2026 (55 milioni di euro per l'annualità 2024, 70 milioni di euro per l'annualità 2025 e 75 milioni di euro per l'annualità 2026);
- ha previsto una trattenuta di 2 milioni di euro a favore del Dipartimento della Protezione Civile per far fronte agli oneri di gestione, assistenza tecnica e monitoraggio scientifico, mentre le restanti risorse, pari a 198 milioni di euro, sono destinate alle Regioni e ripartite in due linee d'azione distinte:
• Prevenzione non strutturale, *ex* articolo 2, comma 1, lettera a), dotata di 18 milioni di euro per la redazione di studi di Microzonazione Sismica (MS) e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE);
• Prevenzione strutturale, *ex* articolo 2, comma 1, lettera b), dotata di 180 milioni di euro per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'OPCM n. 3274/2003 e delle deliberazioni regionali in materia, di proprietà pubblica, nonché l'eventuale delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione;
- ha stabilito, per la Regione Piemonte, un'assegnazione massima triennale pari a € 156.660,25 per la linea non strutturale e a € 1.566.602,50 per la linea strutturale, per un totale di € 1.723.262,75;
- ha disposto che le Regioni devono trasmettere al Dipartimento della protezione civile, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 25 maggio 2026 (ovverosia entro il 21 novembre 2026), le proposte di un Piano di studi e analisi relativo alle azioni non strutturali e di un Piano di interventi relativo alle azioni strutturali e che il Dipartimento, a seguito di validazione delle proposte, provvederà all'assegnazione delle risorse con apposita Ordinanza e al successivo trasferimento delle risorse con Decreto;

r_piemon - Rep. DD-A18 14/10/2026.0002002.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Roberto Fabrizio Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente document o informatico originale è conservato negli archivi di Regione Piemonte

- ha disposto, per quanto attiene alle azioni di prevenzione non strutturale, di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), che sono ammessi a contributo studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza relativi ai Comuni, elencati nell'Allegato 7 del Decreto, nei quali l'accelerazione al suolo "a_g", così come definita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519 (e riportata anche negli Allegati alle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018) sia maggiore o uguale a 0,125g e che il contributo richiesto prevede il cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 25% del costo degli studi e delle analisi;
- ha disposto che, al fine di rendere omogenei e coerenti gli studi di microzonazione sismica preesistenti, non finanziati con le ordinanze di attuazione dell'art. 11 del D.L. 39/2009 conv. in L. 77/2009, con gli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" e successive Linee Guida integrative, con gli standard di rappresentazione e archiviazione informatica e al fine di realizzare l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza, è possibile programmare studi e analisi anche per i Comuni di cui all'Allegato 8 del Decreto, e per tali contributi non viene richiesta alcuna quota di cofinanziamento;
- ha stabilito che, qualora le Regioni abbiano concluso la programmazione in tutti i Comuni di propria competenza territoriale di cui all'Allegato 7, è possibile inserire nella proposta di piano studi di MS e analisi della CLE in Comuni non ricompresi nel medesimo allegato ovvero avviare l'attività di aggiornamento degli studi già effettuati, configurando un'alternativa paritetica attivabile in presenza di risorse residue;
- ha disposto, per quanto attiene alle azioni di prevenzione strutturale, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), che sono ammessi a contributo edifici o opere situati nei Comuni elencati nel succitato Allegato 7, ovvero che non ricadano in tale elenco, a condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, determini un valore dell'accelerazione orizzontale massima attesa in superficie $S \cdot a_g$ non inferiore a 0,125g.

Dato atto che:

- con D.G.R. 7 agosto 2026, n. 8-2970, sono state approvate le disposizioni attuative del succitato decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1149/2026, e in particolare l'Elenco dei Comuni potenzialmente ammissibili alle azioni di prevenzione non strutturale e strutturale (Allegato A), l'Elenco dei Comuni potenzialmente ammissibili alle azioni di omogeneizzazione degli studi pregressi (Allegato B), le Specifiche tecniche per le azioni di prevenzione non strutturale (Allegato C), le Specifiche tecniche per le azioni di prevenzione strutturale (Allegato D), i Criteri procedurali, requisiti di ammissibilità e modalità di formulazione delle graduatorie per l'indizione delle manifestazione di interesse per le azioni di prevenzione non strutturale (Allegato E), i Criteri procedurali, requisiti di ammissibilità e modalità di formulazione delle graduatorie per l'indizione delle manifestazione di interesse per le azioni di prevenzione strutturale (Allegato F);

- con la medesima deliberazione è stato altresì stabilito di assumere integralmente a carico del bilancio regionale la quota di cofinanziamento obbligatorio pari ad almeno il 25% del costo degli studi e delle analisi, prevista dall'art. 6, comma 1, del decreto n. 1149/2026 per le azioni non strutturali, quantificata nella cifra massima di € 45.000,00 con la conseguente ripartizione delle risorse finanziare, complessivamente pari a massimo € 1.768.262,75:
• per le azioni di prevenzione non strutturale (articolo 2, comma 1, lettera a), € 201.660,25 di cui € 156.660,25 assegnati dal decreto n. 1149/2026, e € 45.000,00, quale quota massima di cofinanziamento regionale;
• per le azioni di prevenzione strutturale (articolo 2, comma 1, lettera b), € 1.566.602,50 assegnati dal suddetto decreto n. 1149/2026;
• una quota non superiore al 2% delle risorse (articolo 3, comma 3) per la copertura degli oneri di realizzazione, con modalità informatiche o con l'ausilio di specifiche professionalità, delle procedure connesse alla gestione dei contributi;

- con la stessa deliberazione è stata infine demandata alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del

r_piemon - Rep. DD-A18 14/10/2026.0002002.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Roberto Fabrizio Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente document o informatico originale è conservato negli archivi di Regione Piemonte

Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Sismico, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, nonché la predisposizione delle proposte del Piano di studi e analisi e del Piano degli interventi, e delle successive procedure attuative e di gestione dei Piani.

Dato atto inoltre che:

- con D.D. 11 agosto 2026, n. 1572/A1806B, lo scrivente Settore ha provveduto, in attuazione degli indirizzi stabiliti dalla succitata D.G.R. 7 agosto 2026, n. 8-2970, all'approvazione dell'Avviso Pubblico e dei relativi moduli di istanza per la presentazione delle manifestazioni di interesse a valere sul Fondo Statale per la Prevenzione del Rischio Sismico di cui al DCDPC n. 1149/2026, costituiti dai seguenti Allegati:
• Allegato 1: Avviso Pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
• Allegato 2: Modulo di Manifestazione di Interesse – Prevenzione Non Strutturale (MS e CLE);
• Allegato 3: Modulo di Manifestazione di Interesse – Prevenzione Strutturale (Edifici ed Opere Strategiche);
e a pubblicare l'Avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse e la relativa modulistica nella sezione "Avvisi pubblici e per beni regionali" della pagina web: *https://bandi.regione.piemonte.it*, pubblicazione che assolve altresì alla funzione di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e dell'art. 15 della L.R. 14/2014;

- con la medesima D.D. 11 agosto 2026, n. 1572/A1806B, è stato altresì dato atto che, in base alle candidature ricevute entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul BURP, verranno predisposti ed approvati, entro il termine di 60 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande, gli elenchi degli Enti beneficiari ammessi ai contributi per le azioni strutturali e non strutturali con i relativi importi provvisori delle risorse, che costituiranno le proposte di Piano da sottoporre alla valutazione del Dipartimento di Protezione Civile e che, a seguito dell'assegnazione delle risorse alle Regioni tramite apposita Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile e del successivo trasferimento delle stesse con specifico decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, si procederà all'assegnazione dei contributi agli Enti beneficiari.

Atteso che:

per quanto attiene alle azioni di prevenzione non strutturale, con la succitata D.D. 11 agosto 2026, n. 1572/A1806B, si è proceduto all'indizione di una manifestazione di interesse articolata su due linee d'azione finanziariamente integrate in modalità sussidiaria:
- Linea A: destinata prioritariamente ai Comuni di cui all'Allegato 7 del DCDPC n. 1149/2026 totalmente privi di cartografia di microzonazione sismica;
- Linea B: finalizzata all'omogeneizzazione, adeguamento e completamento degli studi pregressi per i Comuni di cui all'Allegato 8 del DCDPC n. 1149/2026;

lo scrivente Settore, con nota n. 33063/A1806B del 17 luglio 2026, ha formalmente richiesto al Dipartimento della Protezione Civile apposito parere in ordine alla possibilità di considerare assolto l'obbligo di programmazione ordinaria in esito all'integrale soddisfacimento del fabbisogno espresso da tutti i soggetti inclusi negli elenchi prioritari (Linea A *ex* Allegato 7 al DCDPC n. 1149/2026 e Linea B *ex* Allegato 8 al DCDPC n. 1149/2026) e alla conseguente allocazione sussidiaria delle economie residue nell'ambito delle azioni di prevenzione non strutturale, al fine di superare l'eventuale inerzia dei soggetti attuatori e garantire così la massima efficacia della spesa pubblica, unitamente all'integrale assorbimento del budget assegnato alla Regione Piemonte per finalità di pubblica incolumità, nell'ottica di contemperare, in applicazione del principio di leale collaborazione istituzionale, la tutela dei Comuni temporaneamente impossibilitati a presentare istanza con la necessità di un tempestivo ed efficiente utilizzo delle risorse pubbliche;

il Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. n. 38261 del 18 luglio 2026, assunta al protocollo regionale al n. 38052/A1806B in pari data, ha chiarito che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4, comma 5, terzo periodo e all'art. 3, comma 4 del DCDPC n. 1149/2026, l'obbligo di programmazione posto

r_piemon - Rep. DD-A18 14/10/2026.0002002.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Roberto Fabrizio Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Regione Piemonte

in capo alla Regione si intende validamente assolto nel momento in cui sia stata garantita l'effettiva facoltà di istanza a tutti i soggetti inclusi negli elenchi prioritari (Allegati 7 e 8 al DCDPC medesimo) mediante l'indizione di procedure ad evidenza pubblica;

il medesimo Dipartimento ha altresì precisato che, qualora all'esito dello scorrimento della graduatoria dei Comuni e del totale soddisfacimento del fabbisogno concreto dei soggetti idonei permangano economie di bilancio sulla quota assegnata la Regione Piemonte, è autorizzata l'allocazione sussidiaria di tali risorse residue verso i Comuni non ricompresi nell'Allegato 7, ovvero per l'aggiornamento di studi esistenti, in conformità con quanto previsto dall'art. 4, comma 5, ultimo periodo del DCDPC n. 1149/2026, precisando contestualmente che il fabbisogno teorico dei Comuni prioritari, temporaneamente impossibilitati a presentare istanza, sarà preso in carico nell'ambito dei successivi cicli di programmazione delle risorse nazionali di cui al Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

per l'effetto, con D.G.R. 5 ottobre 2026, n. 9-3131, le disposizioni di cui alla D.G.R. 7 agosto 2026 n. 8-2970 sono state modificate al fine di adeguarle alle indicazioni impartite dal Dipartimento della Protezione Civile con il suddetto parere, che consente di estendere la dotazione finanziaria derivante dalle economie di bilancio a nuovi beneficiari per le azioni non strutturali;

segnatamente, con la succitata D.G.R. 5 ottobre 2026, n. 9-3131, è stata disposta l'approvazione dell'Allegato E bis, a modifica e sostituzione dell'Allegato E della D.G.R. 7 agosto 2026, n. 8-2970, recante i criteri procedurali, i requisiti di ammissibilità e le modalità di formulazione delle graduatorie per l'indizione della manifestazione di interesse inerente alle azioni di prevenzione non strutturale, stabilendo espressamente che, attenendo le modifiche introdotte esclusivamente alle modalità di gestione e riallocazione delle risorse finanziarie, al fine di garantire la massima capacità di spesa della dotazione regionale:
- l'applicazione di tale disciplina all'avviso in corso di svolgimento opera in termini di flessibilità gestionale a beneficio delle istanze ammissibili sulle Linee A e B, fermi restando i requisiti, le modalità e i termini di partecipazione già stabiliti per i relativi Enti richiedenti;
- si demanda alla Direzione competente di procedere, all'esito dell'accertamento dei residui finanziari di cui alle Linee A e B, alla conseguente indizione di un avviso pubblico dedicato alla Linea C, nel rispetto del citato Allegato E bis.

Dato atto che:

all'esito dell'istruttoria condotta sulle istanze pervenute afferenti alle Linee A e B, nonché del conseguente computo dell'entità dei contributi massimi ammissibili, effettuato in stretta conformità ai criteri di cui all'art. 6, commi 2 e 4, del DCDPC n. 1149/2026, è risulta accertata una disponibilità residua di ammontare non inferiore a euro 50.000,00 per le azioni di prevenzione non strutturale;

per l'effetto, con D.D. 6 ottobre 2026, n. 1930/A1806B, si è proceduto, in attuazione degli indirizzi stabiliti dal combinato disposto di cui alle Deliberazioni della Giunta Regionale 7 agosto 2026, n. 8-2970 e 5 ottobre 2026, n 9-3131, all'approvazione dell'Avviso Pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse per azioni di prevenzione non strutturale del rischio sismico (Azioni sussidiarie sul residuo – Linea C) e del relativo modulo di istanza, costituiti rispettivamente dall'Allegato 1 bis e dall'Allegato 2 bis, nonché alla conseguente pubblicazione dell'Avviso nella sezione "Avvisi pubblici e per beni regionali" della pagina web: *https://bandi.regione.piemonte.it.*

Rilevato che:

all'articolo 2, comma 1, del succitato Allegato 1 bis alla D.D. 6 ottobre 2026 n. 1930/A1806B, è incorso un mero errore materiale nella redazione del testo, avendo indicato nel primo punto elenco "Linea C" anziché "Sub-Linea C.1" e avendo omesso di indicare quale secondo punto elenco l'Allegato B.

r_piemon - Rep. DD-A18 14/10/2026.0002002.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Roberto Fabrizio Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente document o informatico originale è conservato negli archivi di Regione Piemonte

Ritenuto necessario, per l'effetto, procedere alla rettifica del predetto articolo 2, comma 1, del predetto Allegato 1 bis, mediante la sostituzione dell'alinea in appresso riportato:
"• Allegato A: Elenco dei Comuni non rientranti nell'ambito di applicazione della presente Linea C;"
con la seguente formulazione:
"• Allegato A: Elenco dei Comuni non rientranti nell'ambito di applicazione della Sub-Linea C.1;
• Allegato B: Elenco dei Comuni non rientranti nell'ambito di applicazione della Sub-Linea C.2;"
e all'approvazione del testo coordinato dell'Avviso Pubblico, come modificato e integrato per effetto della presente rettifica, che viene allegato al presente provvedimento quale Allegato 1 ter, per farne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che la succitata rettifica s'intende sostitutiva ad ogni effetto della precedente dicitura, fermo restando quant'altro disposto nella D.D. 6 ottobre 2026, n. 1930/A1806B e nei rispettivi allegati, la cui piena efficacia e validità viene qui integralmente confermata e ribadita.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile";
- decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";
- legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";
- legge 30 dicembre 2023, n. 213 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";
- ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 20 maggio 2021, n. 780 "Attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145";
- ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 24 marzo 2023, n. 978 "Attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145";
- decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 3 aprile 2026, n. 1149 "Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge

r_piemon - Rep. DD-A18 14/10/2026.0002002.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Roberto Fabrizio Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente document o informatico originale è conservato negli archivi di Regione Piemonte

24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Criteri di programmazione delle risorse annualità 2024, 2025 e 2026";

- legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- legge regionale 3 febbraio 2026, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";
- legge regionale 3 febbraio 2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- legge regionale 5 agosto 2026, n. 17 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie";
- deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle DGR 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1- 3361";
- deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2025, n. 54-1178 "Art. 22 della L.R. 23/2008 e s.m.i.: affidamento incarichi di Responsabile di Settore a dirigenti del ruolo della Giunta regionale nell'ambito della Direzione regionale A1800A «Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica»";
- deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 2026, n. 3-2182 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge del 6 agosto 2021, n. 113";
- deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2026 n. 1-2209 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026- 2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria";
- deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2026, n. 8-2970 "Decreto-legge n. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009, articolo 11. "Fondo statale per la prevenzione del rischio sismico". Disposizioni attuative del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1149 del 3 aprile 2026, di approvazione dei criteri di programmazione delle risorse per le annualità 2024, 2025 e 2026. Risorse complessive pari a massimo euro 1.768.262,75";
- deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2026, n. 11-2973 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Attuazione della Legge regionale 5 agosto 2026, n. 17 «Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie»";
- deliberazione della Giunta regionale 5 ottobre 2026, n. 9-3131 "Decreto-legge n. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009, articolo 11. "Fondo statale per la prevenzione del rischio sismico". Disposizioni a modifica dell'Allegato E della D.G.R. n. 8-2970 del 7 agosto 2026, attuativa del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1149 del 3 aprile 2026, al fine di massimizzare l'utilizzo delle risorse";
- determinazione dirigenziale 11 agosto 2026, n. 1572/A1806B "Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1149 del 3 aprile 2026. D.G.R. 7 agosto 2026, n. 8-2970. Approvazione Avviso pubblico e modulistica per la presentazione delle Manifestazione di Interesse relative alle azioni di prevenzione sismica non strutturale (MS e CLE) e strutturale su edifici ed opere strategiche";
- determinazione dirigenziale 6 ottobre 2026, n. 1930/A1806B "Art. 11 del D.L. n. 39/2009, conv. in

r_piemon - Rep. DD-A18 14/10/2026.0002002.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Roberto Fabrizio Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Regione Piemonte

L. n. 77/2009 - Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1149 del 3 aprile 2026 - D.G.R. n. 9-3131 del 5 ottobre 2026 di modifica della D.G.R. n. 8-2970 del 7 agosto 2026. Approvazione dell'Avviso pubblico e della modulistica per le Manifestazioni di Interesse afferenti alle azioni di prevenzione non strutturale del rischio sismico (MS e CLE) - Linea C (Azioni sussidiarie sul residuo)".;

DETERMINA

per le motivazioni in fatto e in diritto dettagliatamente illustrate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate e trasfuse:

- di dare atto che all'articolo 2, comma 1, dell'Allegato 1 bis alla D.D. 6 ottobre 2026 n. 1930/A1806B, recante l'approvazione dell'Avviso pubblico e della modulistica per le Manifestazioni di Interesse afferenti alle azioni di prevenzione non strutturale del rischio sismico – Linea C (Azioni sussidiarie sul residuo), ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 39/2009, conv. in L. n. 77/2009, del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1149 del 3 aprile 2026 e della D.G.R. n. 9-3131 del 5 ottobre 2026, è incorso un mero errore materiale nella redazione del testo;

- di disporre, per l'effetto, la rettifica del predetto articolo 2, comma 1, del predetto Allegato 1 bis, mediante la sostituzione dell'alinea in appresso riportato:
"• *Allegato A: Elenco dei Comuni non rientranti nell'ambito di applicazione della presente Linea C;*"
con la seguente formulazione:
"• *Allegato A: Elenco dei Comuni non rientranti nell'ambito di applicazione della Sub-Linea C.1;*
• *Allegato B: Elenco dei Comuni non rientranti nell'ambito di applicazione della Sub-Linea C.2;*"

- di approvare il testo coordinato dell'Avviso Pubblico, come modificato e integrato per effetto della presente rettifica, che viene allegato al presente provvedimento quale Allegato 1 ter, per farne parte integrante e sostanziale e di disporne la pubblicazione nella sezione "Avvisi pubblici e per beni regionali" della pagina web: *https://bandi.regione.piemonte.it*;

- di dare atto che la succitata rettifica s'intende sostitutiva ad ogni effetto della precedente dicitura, fermo restando quant'altro disposto nella D.D. 6 ottobre 2026 n. 1930/A1806B e nei rispettivi allegati, la cui piena efficacia e validità viene qui integralmente confermata e ribadita.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché, ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso il presente provvedimento è ammessa la proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero di ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro il termine di 120 giorni dalla suddetta data, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971 come novellato dal D.L. 19/2026 conv. in L. 50/2026, ovvero dell'azione innanzi al Giudice Ordinario per la tutela dei diritti soggettivi, entro i termini di prescrizione previsti dalla legge.

IL DIRIGENTE (A1806B - Sismico)
Firmato digitalmente da Roberto Fabrizio

r_piemon - Rep. DD-A18 14/10/2026.0002002.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Roberto Fabrizio Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente document o informatico originale è conservato negli archivi di Regione Piemonte

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. ALLEGATO_1_ter.pdf

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento